

ASSOCIAZIONE LOK(A)ZIONE A.P.S.

Verbale di:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 19 Settembre 2022, alle ore 21.00

Presso l'Old Fox Pub in Morbegno si riunisce l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione LOKAZIONE.

ODG:

- 1. Approvazione nuovo statuto**
- 2. Varie ed eventuali**

Sono presenti N. 20 soci.

- 1) Claudio Franzini
- 2) Michele Acquistapace
- 3) Matteo Vairetti
- 4) Paolo Gusmeroli
- 5) Elena Bongiorno
- 6) Luca Frate
- 7) Gianluca Acquistapace
- 8) Stefano Rigamonti
- 9) Marco Passerini
- 10) Lara Cornaggia
- 11) Simone Acquistapace
- 12) Simone Gabrielli
- 13) Enrico Bertoletti
- 14) Domenico Buzzetti
- 15) Valentina Bertola
- 16) Loredana Lucchina
- 17) Alessandro Galli
- 18) Simone Meneghini
- 19) Gino Pedrotti
- 20) Lia Cornaggia
- 21) Camilla Corgatelli
- 22) Silvia Vaninetti
- 23) Anita Cornaggia

Sono presenti 23 soci sui 33 totali e l'Assemblea è legalmente costituita.

Lo statuto viene approvato all'unanimità dei presenti.

Non essendoci comunicazioni ulteriori, alle ore 23.00 l'Assemblea viene sciolta.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017

Morbegno, 19 Settembre 2022

il Presidente (Marco Passerini)

Marco Passerini

Segretario (Claudio Franzini)

Claudio Franzini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di
MORBEGNO

Registrazione eseguita

Li 03/10/2022

N. 897 SERIE 3

Imposte riscosse

Registro 200,00

Sanzioni

Tributi

TOTALE 200,00

IL FUNZIONARIO
(Vittorio Viviana)

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
"LOKAZIONE"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, l'Associazione denominata "Lokazione Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Morbegno, via privata Beato Andrea n°16.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e il proprio oggetto sociale è la promozione sociale in senso lato, l'ambito privilegiato è quello dell'aggregazione giovanile, l'Associazione si prefigge dunque quali finalità sociali:

- *Sviluppare e rafforzare modalità aggregative positive, aperte e consapevoli;*
- *Sviluppare e rafforzare la conoscenza della realtà giovanile locale dal punto di vista musicale, artistico e culturale;*
- *Sostenere e diffondere l'arte e la cultura in tutte le sue forme;*
- *Promuovere e valorizzare la cultura della sostenibilità ambientale e sociale;*
- *Sostenere e diffondere la cultura enogastronomia locale;*
- *Sostenere la cultura delle produzioni artigianali.*

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- *e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*

con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- *f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;*
- *i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;*
- *k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

Modalità operative dell'Associazione sono:

- *Organizzazione e promozione di eventi culturali e concerti musicali;*
- *Organizzazione e promozione di corsi e laboratori musicali, creativi, didattici ed educativi;*
- *Organizzazione e promozione di esposizioni artistiche;*
- *Organizzazione e promozione di eventi degustativi;*
- *Organizzazione e promozione di eventi per la promozione di prodotti locali;*
- *Gestione di strutture e spazi fisici;*

- *Gestione di attrezzature per la produzione artistica e musicale;*
- *Organizzazione di viaggi e gite;*
- *Promozione di produzione musicale, editoriale, audiovisiva e multimediale.*

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari.

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto;*
- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.*

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- *di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;*
- *di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;*
- *di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;*
- *di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;*
- *di recedere in qualsiasi momento;*
- *di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.*

Ciascun associato ha il dovere di:

- *rispettare il presente statuto e quanto deliberato dagli organi sociali;*
- *attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.*

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della

qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- *l'Assemblea dei soci;*
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente.*

Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci. Tutti hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- *eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;*
- *approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;*
- *approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;*
- *deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;*
- *deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;*
- *ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;*
- *approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;*
- *deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente mediante comunicazione scritta, anche a mezzo elettronico che ne certifichi la ricezione, data almeno sette giorni prima dello svolgimento della stessa, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, per approvare il rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta che lo richiede il Consiglio Direttivo o la maggioranza degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera, in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato nel libro delle Assemblee dei soci presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.



Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 a 15 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- *compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;*
- *deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;*

- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le



persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

- *ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;*
- *assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;*
- *istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;*
- *nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;*
- *delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;*
- *assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.*

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario gestisce gli aspetti economici dell'Associazione, ha potere di firma su delega del Presidente, si occupa dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle attività (autorizzazioni SIAE ecc.).

Cura la tenuta dei libri sociali e dei rendiconti finanziari.

Art. 13 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Risorse economiche

Le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle attività di natura sociale verranno attinte dalle fonti previste dalla legge, nello specifico:

- quote sociali;
- contributi pubblici;
- contributi privati;

- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 15 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente



Il Segretario

